

wvp

ISSN 2239-7345

2018-2/26-MCP

Istituto Universitario di Studi Europei
Working Papers Series

<http://workingpapers.iuse.it>

MCP
Migration:
challenges and
policies

Giuseppe Porro

Comunità internazionale e fenomeni migratori: qualche
riflessione





Comunità internazionale e fenomeni migratori: qualche riflessione

*Giuseppe Porro**

Ciò che oggi caratterizza il concetto di immigrato non è di sicuro la sua cittadinanza. Chi arriva nel territorio di un altro Stato, non è contraddistinto per il paese di origine, ma per il colore della sua pelle, per i suoi tratti somatici, per i suoi piedi nudi, per la disperata ricerca di sopravvivenza. Chi l'accoglie (e spesso lo salva, ad esempio in mare), lo fa perché lo considera in primo luogo un essere umano; chi lo respinge ha la giustificazione che non si può accogliere tutti. Anche qui, come avviene in altri settori – si pensi al commercio internazionale – ci sono mondialisti e sovranisti. I primi ritengono che il fenomeno migratorio vada sì regolato ma non impedito, perché non è scritto da nessuna parte che chi non ha di che vivere a casa propria, non possa cercare risorse altrove. E poi perché proprio la mescolanza di razze, culture, tradizioni è sempre stata alla base di una positiva trasformazione della società. I sovranisti difendono la propria nazione ritenendo che massicci arrivi di immigrati rubino il lavoro ai locali, alterino le regole consuetudinarie di vita, siano un pericolo per la sicurezza nazionale. I mondialisti hanno dalla loro parte talune regole di diritto internazionale: l'obbligo di soccorso in mare, la tutela dei rifugiati, di coloro cioè che ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo del 1967 si ritengono perseguitati nel loro paese a causa della propria religione, razza, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza ad uno specifico gruppo sociale. I sovranisti sottolineano come, al di là delle regole ora ricordate, lo Stato sia del tutto libero di accogliere o meno immigrati che cerchino lavoro sul suo territorio. L'emigrante dunque (con l'eccezione come si è detto dei richiedenti asilo politico), non dispone di alcun ordinamento giuridico che tuteli ciò che di giuridico ha poco: il disperato tentativo di assicurare a sé e spesso alla sua famiglia, un luogo ove poter trovare lavoro, vivere con dignità vista l'impossibilità di poterlo fare a casa propria. Non lo tutela l'ordinamento internazionale che riconosce il potere di governo dello Stato nel suo territorio e quindi il potere di consentire agli stranieri di accedervi o meno; non l'ordinamento del proprio Stato di cittadinanza che non può imporre ad un altro Stato l'accoglienza di suoi cittadini; non la protezione diplomatica del proprio paese, spesso ignorata dai paesi da cui provengono massicci flussi migratori, giacché tali Stati non vogliono o non sono in grado di chiedere interventi ad altri Stati a tutela dei propri emigranti (anzi spesso pongono ostacoli o collaborano assai poco al loro rientro in patria quando espulsi dal paese in cui hanno cercato di entrare).

Dunque di fatto l'emigrante è un individuo privo di protezione. E' in balia delle decisioni dello Stato in cui cerca accoglienza e può solo sperare nella sua magnanimità. Una situazione che è il riflesso, come già detto, delle regole oggi vigenti nella Comunità internazionale che riconoscono agli Stati il diritto di stabilire, in assoluta autonomia e sovranità, le regole di accesso di persone sul proprio territorio.

Nel diritto internazionale si sono peraltro imposte regole sia di natura consuetudinaria che pattizia di tutela dei diritti umani, nel caso degli emigranti in particolare i c.d. permessi di soggiorno per motivi umanitari nonché il divieto ad uno Stato (si pensi ai casi di immigrazione clandestina via mare) di impedire a natanti di accedere alle proprie acque

*già Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Torino



territoriali se vi è pericolo di vita per i trasportati. In materia di espulsione di stranieri il diritto internazionale consuetudinario lascia libertà di decisione agli Stati, salvo il rispetto di modalità e tempistiche che devono tener conto della dignità della persona espulsa e mai verso paesi ove viga il rischio di essere torturati o sottoposti a trattamenti crudeli, degradanti, disumani (vedi in particolare la Convenzione Onu del 1984).

Ma sono regole spesso disattese in mancanza di un'autorità internazionale che le faccia realmente rispettare.

Dunque nessun diritto per l'emigrante?

Per rispondere si possono prendere in considerazione almeno due aspetti: il primo è il ruolo dell'opinione pubblica; il secondo è legato alla globalizzazione ed all'ampiezza del fenomeno migratorio.

Circa il primo punto, è da osservare che, nell'era del boom dei mezzi di comunicazione, l'immediatezza di visioni di immagini, filmati, fa sì che colui che si trova distante da un evento ne è comunque coinvolto. Le scene tragiche di emigranti, spesso bambini, che si dibattono in mare per non affogare dopo l'affondamento della loro insicura imbarcazione, di immigrati clandestini imprigionati e privati a forza dei figli che erano con loro, di centri di raccolta ove vigono condizioni di vita a dir poco miserabili, colpiscono tutti, anche i sovranisti più accesi. Si può discutere se, come e quanti immigrati abbiano o non abbiano diritto ad accedere per cercare lavoro nel territorio di uno Stato, ma non si può accettare che essi siano privati dei diritti fondamentali che spettano a chiunque, ed in primo luogo il diritto alla vita, indipendentemente dalla cittadinanza, razza, ideologia, religione. Diritti che spettano alle persone in quanto cittadini di una comunità internazionale e che fanno parte ormai del DNA di questa comunità. Una vasta opinione pubblica internazionale, costituita da persone che si fanno paladini dei diritti universali dell'uomo, porta quindi al superamento di una visione meramente nazionalistica dei diritti. L'opinione pubblica non è certo un soggetto giuridico, ma è una forza invisibile in grado di influenzare con grande efficacia il comportamento dei governi.

Il secondo elemento da prendere in considerazione per verificare l'esistenza di diritti di chi emigra, è legato all'universalità e all'ampiezza dei fenomeni migratori. Chi emigra si sposta verso aree piuttosto che singoli paesi ove pensa e spera di trovare condizioni di vita e lavoro che lo sottraggono alla miseria di casa propria. E' un fenomeno questo più che mai evidente nei recenti ed accentuati flussi verso i Paesi dell'Unione europea. Ne consegue che risposte nazionali a tale tipo di fenomeno non sono in grado di affrontarlo e disciplinarlo. Se uno Stato applica rigide politiche di respingimento, non potrà che scontrarsi con Stati limitrofi che si troveranno comunque a gestire tali flussi. Diritti dell'immigrato possono così sorgere dalla nascita di accordi internazionali, piuttosto che lasciati alla discrezionalità delle singole sovranità nazionali. L'esempio di quanto avvenuto nel campo della tutela ambientale, fa comprendere come la cooperazione internazionale sia indispensabile per risolvere problemi che interessano uno Stato ma non sono da questi risolvibili singolarmente: l'inquinamento ambientale non conosce infatti frontiere nazionali e solo la cooperazione internazionale può stabilire obblighi concordati tra gli Stati (come è avvenuto con l' accordo di Kyoto). Nel caso dell'emigrazione, fenomeno come si è detto ormai globale e generalizzato, un' intesa internazionale (secondo tempistiche e modalità certo non facili da determinare), volte a stabilire un obbligo di fissazione di quote minime annuali di accesso al proprio territorio da parte degli Stati destinatari di ampi flussi migratori, avrebbe positive ricadute. In primo luogo per chi emigra, che troverebbe regole certe per aspirare al trasferimento in un altro paese: un vero



e proprio diritto ad emigrare nei limiti delle quote stabilite dai singoli Stati ma obbligatoriamente stabilite secondo gli accordi internazionali sottoscritti; in secondo luogo per gli Stati di accoglienza perché, specie in molti paesi dell'Unione europea, si sente la necessità (visti i fenomeni di denatalizzazione) di nuove forze lavoro; in terzo luogo per la Comunità internazionale in generale, perché sarebbe la prova che il concetto di solidarietà, proclamata in tanti atti internazionali, troverebbe reale concretizzazione, consentendo migrazioni dignitose e programmate.

Si verrebbe così ad affermare, accanto alle norme internazionali già esistenti sulla tutela dei richiedenti asilo politico (rifugiati), altre norme internazionali a disciplina della c.d. emigrazione economica (di chi cerca lavoro), non certo finalizzate a consentire emigrazioni di massa, ma per garantire flussi controllati e controllabili: la creazione cioè di un vero diritto all'emigrazione, ricordando che, è la storia ad insegnarcelo, uno Stato oggi destinatario di flussi migratori spesso è lo stesso da cui anni prima partivano flussi migratori.